

Sentenza 134/2024  
Repertorio 144/2024  
Liquidazione 11/2024  
Controllata

R.G. n. 1595-1/2023  
Criscuoli M



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
XIV sezione civile- sezione fallimentare  
in composizione collegiale

composto dai magistrati:  
dott. Stefano Cardinali Presidente  
dott. Vittorio Carlomagno giudice  
dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est.  
pronuncia la seguente

**SENTENZA**

( art 270 CCII)

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di CRISCUOLI MASSIMO, residente a Roma in via [REDACTED] - C.F. : CRS MSM 58S27 H501M-

**Premesso che**

-) Criscuoli Massimo ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando:

- ✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza avendo *“ solo in passato ...svolto in proprio attività di impresa, quale agente di commercio per la vendita di mobili ed attrezzature d'ufficio, ...cessata il 26.01.2016 (doc. 2)... ”* ;
- ✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico – finanziario, non disponendo di beni ulteriori un modesto reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato ed un saldo attivo di conto corrente di euro di €. 487,15, a fronte di un esposizione debitoria di euro 269.484,82;

\*\*\*

**Considerato in diritto che**

Tribunale di Roma  
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano



-) nell'ambito del Titolo V del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII), dedicato alla “*Liquidazione giudiziale*”, il Capo IX disciplina la “*Liquidazione controllata del sovraindebitato*”, prevedendo all'art 268 che “*Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*”;

-) l'art 2 CCII definisce alla lett c) “*«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”

\*\*\*

**Ritenuto** che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo il ricorrente dimostrato di essere residente a Roma da un periodo eccedente l'anno antecedente il deposito del ricorso ( cfr doc. 13 del procedimento unitario );

-)il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata, ed in particolare dall'estratto di ruolo ( cfr doc. 10 del procedimento unitario ), che sebbene la maggiore esposizione debitoria abbia natura fiscale e sia antecedente alla cessazione d'attività d'impresa, iscritta, come emerge dalla visura camerale, in data 26.01.2016 ( cfr *ibidem* doc. 2), è comunque inferiore ad euro 500.000,00;

-) l'incapacità del ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare emerga dai seguenti concorrenti elementi:

- la risalenza nel tempo dei debiti allo stato insoluti, di cui quelli iscritti a ruolo ( cfr doc. 10 del procedimento unitario, cit.), nel complesso dell'importo di euro 209.658,89, per la parte assolutamente prevalente, superiore ad euro 205.000,00, relativa ad un periodo compreso tra il 2008



ed il 2015, e quelli di natura finanziaria, nel complesso esposti in ricorso per un importo di circa euro 31.000,00, emergenti dalla centrale rischi ( *cf* *ibidem* doc. 12) per l'importo di euro 29.515,00 già nel 2019;

- la sproporzione tra l'entità complessiva dei suddetti debiti, pari ad euro 272.378,95 ( *cf* relazione OCC depositata in seguito a richiesta di integrazione) ed il valore dei beni di cui il ricorrente è titolare, essendo risultate negative la visura PRA ( *cf* doc. 8 integrazione documentale del 18 12 2023) e l'ispezione ipotecaria ( *cf* *ibidem*, doc. 7 ), ed indicando la documentazione reddituale ( cedolini paga da gennaio a marzo 2023 : doc. 4 allegato al ricorso depositato nel procedimento unitario) e quella fiscale ( Certificazioni uniche relative agli anni d'imposta 2020-2022), una retribuzione mensile media attuale di circa euro 1650,00 e la disponibilità della sola retribuzione da lavoro dipendente, dell'ammontare lordo compreso tra 20.785,00 nel 2020 ed euro 24.998,00 nel 2022, in mancanza di una giacenza attiva di conto corrente significativa ( euro 487,15 al 30 06 2023 : *cf* doc. 5 procedimento unitario) ;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

**DICHIARA**

aperta la liquidazione controllata dei beni di CRISCUOLI MASSIMO, residente a Roma in via [REDACTED] - C.F. : CRS MSM 58S27 H501M-

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - *ex* art 268 co 4 lett b ) CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

**NOMINA**

liquidatori il dott Salvatore Vittozzi e la dott.ssa Rita Ilardi, già nominati dall'OCC

**ORDINA**

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

**ASSEGNA**



ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**ORDINA**

-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura dei liquidatori .

**MANDA**

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

**ONERA**

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 28.02.2024

Il giudice relatore  
dott. Carmen Bifano

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali

